



**Università degli Studi di Perugia – Facoltà di Economia**  
**Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Perugia**

**Scuola di Formazione alla professione di dottore  
commercialista**

**Mercoledì 13 aprile 2011**

**La verifica del requisito di continuità aziendale**


**Andrea Nasini (\*)**

Ricercatore Confermato in Economia Aziendale. Titolare del corso di Revisione Aziendale e di Sistemi Avanzati di Contabilità.




## Ottenimento di evidenze di revisione (P.R. n. 330)

- La capacità di operare normalmente per un ragionevole lasso di tempo costituisce il presupposto per la sopravvivenza dell'impresa
- Il presupposto della “continuazione dell'attività” (*going concern*) viene indicato esplicitamente dall'art. 2423 bis, comma 1, c.c.
- I principi generali di formazione del bilancio si basano sul presupposto dell'azienda in funzionamento.



## Responsabilità degli amministratori

- Gli amministratori dell'impresa in difficoltà, nel valutarne le condizioni di “salute” e le prospettive future, devono porsi in condizioni di obiettiva imparzialità e serenità di giudizio
- La valutazione operata dagli amministratori con riferimento al “going concern” dell'azienda è essenziale ai fini della rappresentazione “veritiera e corretta” della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica, in quanto responsabili nei confronti degli azionisti e dei terzi
- Un'errata valutazione degli amministratori circa la possibilità di sopravvivenza dell'impresa comporta, per gli azionisti e i terzi, un ritardo pregiudizievole nelle azioni a difesa dei propri interessi



## Responsabilità del revisore

- La sopravvivenza o il fallimento di un'impresa, in difficoltà o meno, non può essere sempre e comunque prevista
- Molte crisi aziendali sono collegate ad eventi non prevedibili
- Un giudizio positivo sul bilancio della società assoggettata a revisione contabile non garantisce la sopravvivenza dell'impresa
- La responsabilità del revisore è limitata ai compiti che gli sono propri ed è pertanto riconducibile alle evidenze ottenute per effetto delle procedure di revisione svolte
- Il revisore deve raccogliere sufficienti e appropriate evidenze circa la capacità dell'impresa di continuare ad operare nel prevedibile futuro



## Obiettivi del revisore in presenza di problematiche connesse al Going Concern

- Analizzare la capacità della società di continuare ad operare
- Individuare i fattori che possono far sorgere problemi di continuità aziendale
- Svolgere procedure di revisione specifiche ed aggiuntive nel caso in cui esistano dubbi sulla continuità aziendale
- Esaminare l'informativa di bilancio e identificare il tipo di relazione da emettere



## Periodo di riferimento

- Si ritiene convenzionalmente che il periodo per valutare il presupposto di continuità aziendale sia individuabile nei dodici mesi successivi dalla data di chiusura del bilancio
- La responsabilità degli amministratori si estende fino alla data di emissione del bilancio e quella del revisore fino alla data di emissione della relazione
- Il periodo di dodici mesi può essere considerato anche con riferimento alle date indicate al punto precedente



## Fattori che possono far sorgere problemi di continuità aziendale

### Fattori desumibili dall'esame analitico del bilancio

- Andamento negativo degli indici economico-finanziari
- Non conformità ai requisiti della vigilanza (banche/assicurazioni)
- Consistenti perdite dell'esercizio
- Perdurante assenza di cash-flow
- Inadempienze contrattuali in relazione a prestiti o altri accordi simili
- Mancato versamento dei contributi previdenziali e/o delle ritenute IRPEF
- Capitale circolante negativo



## Fattori che possono far sorgere problemi di continuità aziendale

### **Fattori desumibili dall'esame analitico del bilancio**

- Diminuzione del patrimonio netto o esistenza di un deficit
- Rifiuto di usuali linee di credito (fornitori o banche)
- Applicazione degli artt. 2446 e 2447 c.c.
- Un elevato rapporto di indebitamento
- Un'elevata dipendenza da finanziamenti a breve termine
- Ricorso a forme di finanziamento "al limite"
- Esistenza di significativi gravami sui beni dell'impresa
- Incremento anomalo delle rimanenze, rivalutazione fittizie di attività
- Perdite significative di quote di mercato
- Diminuzione significativa del gross profit



## Fattori che possono far sorgere problemi di continuità aziendale

### Fattori gestionali

- Dimissioni dei consiglieri e dei sindaci
- Uscita del personale dirigenziale senza che sia sostituito
- Perdita di mercati fondamentali, di punti vendita (franchising, di concessioni o di fornitori importanti)

### Fattori esterni


- Difficoltà incontrate da aziende simili nel medesimo settore
- Nuove leggi pregiudizievoli all'attività svolta dall'azienda
- Mancato od incerto rinnovo di concessioni/autorizzazioni necessarie all'esercizio dell'attività svolta dall'azienda
- Proposta o minaccia di espropriazione di beni



## Fattori che possono far sorgere problemi di continuità aziendale

### Altri fattori

- Termine della durata statutaria senza previsioni di prolungamento
- Significative passività potenziali derivanti da cause in corso (legali, fiscali, ecc.)
- Eventi catastrofici non coperti da adeguata assicurazione



## Fattori che limitano il rischio di continuità aziendale

- La possibilità di cedere attività eccedenti o di rinviare l'acquisto di nuove attività
- La capacità di ottenere finanziamenti tramite operazioni di leasing, factoring od ulteriori finanziamenti od aumento del capitale sociale
- La possibilità di ristrutturazione dell'indebitamento o di dilazionare il rimborso dei finanziamenti
- La possibilità di incrementare il capitale sociale
- La capacità di ridurre i costi e di eliminare le perdite
- Possibilità di entrare in mercati alternativi, di reperire nuovi fornitori o personale
- Intenzione da parte di un terzo o di una società consociata di garantire le passività dell'azienda
- I piani per fronteggiare il rischio connesso alla continuità aziendale devono essere analizzati con molta attenzione. In particolare è necessario verificare la concreta realizzabilità dei piani



## Criticità dei fattori che limitano il rischio (aspetti da considerare)

### Esempi

- Nel caso di “vendita di attività” possono esistere vincoli giuridici (leggi di concessione di contributi, ipoteche a garanzia di mutui) che rendono irrealistica la cessione a terzi
- Nel caso di ristrutturazione dell’indebitamento è necessario il gradimento di tutti o quasi i finanziatori dell’impresa
- I budget e i flussi di cassa previsionali richiedono particolare prudenza nel giudicare la ragionevolezza dei presupposti su cui sono fondati, soprattutto con riguardo all’andamento dei costi, dei prezzi e dei livelli di attività



## Procedure di revisione: pianificazione

- La conoscenza della società assoggettata a revisione contabile, delle relative problematiche gestionali e di sviluppo e del “rischio d’impresa” è di fondamentale importanza in quanto ci consente di poter valutare in modo tempestivo e costante le “performance” della società, quindi identificare i fattori che potrebbero far sorgere problemi di continuità aziendale
- Identificare i rischi d’impresa e considerare se questi siano tali da provocare significative incertezze sulla capacità della società di proseguire l’attività in ipotesi di going concern
- Analizzare le valutazioni del management sulla capacità delle società di operare in ipotesi di going concern



## Procedure di revisione: pianificazione

- Ottenere dal management altre informazioni su eventi o condizioni che possono concretizzarsi dopo il periodo preso in considerazione e valutato dal management
- Comprendere le modalità attraverso le quali il management controlla i rischi che provocano incertezza, sulla capacità della società di operare in ipotesi di going concern.

Ad esempio:

- review dei piani aziendali per le azioni future basate su valutazioni di continuità aziendale



## Procedure di revisione: substantive test


● Svolgere altre procedure che possono essere rilevanti in considerazione degli eventi e delle condizioni che provocano significative incertezze sulla continuità aziendale. Ad esempio:

- ottenere attestazioni scritte dal management riguardanti i suoi piani per le azioni future
- ottenere da una controparte correlata (azionista) l'impegno a supportare finanziariamente la società
- svolgere analytical procedures e altre procedure necessarie




## Procedure di revisione per l'analisi del rischio di continuità aziendale

- Analisi dei rapporti gestionali e dei prospetti dei movimenti finanziari dalla data del bilancio alla data più vicina a quella dell'emissione della relazione di certificazione
- Analisi delle previsioni dei flussi di cassa, dei risultati economici e di altri aspetti aziendali per almeno 12 mesi successivi alla data di bilancio
- Verifica della capacità dell'impresa di evadere gli ordini dei clienti
- Analisi dei tempi medi di pagamento dei fornitori ed esame della corrispondenza, al fine di rilevare se esistono numerose lamentele riguardanti ritardi nel pagamento



## Procedure di revisione per l'analisi del rischio di continuità aziendale

- Analisi dei contratti di finanziamento per individuare eventuali o potenziali inadempimenti ed assicurarsi che il cliente non abbia superato i limiti di indebitamento fissati statutariamente o per legge
- Esame dei verbali delle assemblee del consiglio di amministrazione, del comitato esecutivo e del collegio sindacale, al fine di individuare l'esistenza di eventuali difficoltà finanziarie
- Richiedere ai consulenti legali informazioni su eventuali procedimenti giudiziari o altre pretese di terzi




## Procedure di revisione per l'analisi del rischio di continuità aziendale

- Confermare esistenza/regolarità/realisticità di accordi per il sostegno finanziario da parti correlate o da terzi e valutare la capacità finanziaria di queste parti
- Analisi degli eventi successivi alla data di bilancio per rilevare i fattori che potrebbero influenzare la continuità aziendale
- Rilascio di una lettera di garanzia da parte di un terzo o di una società consociata



## Analisi delle previsioni dei flussi di cassa e dei budget

- Ragionevolezza delle assunzioni della società
- Confronto ed analisi dei risultati previsti con quelli consuntivati
- Disponibilità delle fonti di finanziamento
- Utilizzo totale dei fidi ottenuti ed incremento del totale dei fidi esistenti
- Effetto di incrementi dei prezzi di vendita sui volumi di vendita
- Andamento dei costi di gestione
- Capacità di rinnovare gli ordini dei clienti
- Disponibilità dei fornitori
- Atteggiamento degli organi di controllo (banche / assicurazioni)




## Elementi probativi appropriati e sufficienti

**Comunicazione Consob 88450 del 1° dicembre 1998** *“L’individuazione di situazioni incerte richiede lo svolgimento di tutti gli accertamenti volti a verificare da parte del revisore l’adeguatezza e la ragionevolezza dei trattamenti contabili adottati e delle informazioni rese al riguardo. In quest’ambito sono da comprendersi le analisi volte alla valutazione delle misure poste in essere o previste dagli amministratori per fronteggiare l situazioni di crisi che potrebbero essere causate dall’evento futuro ed incerto. In presenza di situazioni di incertezza il revisore acquisisce, alla data di espressione del giudizio sul bilancio, gli elementi utilizzati dagli amministratori della validità delle loro determinazioni, nonché tutti gli altri elementi ritenuti necessari nella circostanza.”*



Tipologie di giudizio



Nella formulazione del giudizio sul bilancio il revisore, in presenza di eventuali segnali di allarme circa il presupposto di continuità aziendale, dovrà valutare se vi sia:

- presupposto della continuità aziendale, considerato appropriato in quanto esistono elementi correttivi;
- dubbio sul presupposto della continuità aziendale, con elementi che attestano che le prospettive di riuscire a superare le situazioni di crisi, ancorché incerte nel loro esito finale, si fondano su ragionevoli presupposti;
- Dubbi sul presupposto della continuità aziendale con elementi che attestano che le prospettive di riuscire a superare le situazioni di crisi si fondano su piani opinabili
- Mancanza del presupposto della continuità aziendale



Scuola di Formazione alla professione di dottore commercialista

**Andrea Nasini**

## **Tipologie di giudizio**



Presupposto della continuità aziendale, considerato appropriato in quanto esistono elementi correttivi.

Se a giudizio del revisore è stata ottenuta un'adeguata evidenza che il presupposto della continuità aziendale è appropriato, la relazione deve contenere un giudizio positivo senza rilievi o paragrafi d'enfasi. Qualora tale presupposto sia stato ottenuto con correttivi (piani della direzione aziendale per azioni future, assicurazione da parte dei soci etc) il revisore esprimerà un giudizio positivo eventualmente corredato da un paragrafo d'enfasi, qualora tali informazioni siano adeguatamente riportate in nota integrativa; viceversa se tali informazioni non sono presenti nella nota integrativa il revisore dovrà esprimere un giudizio con rilievi o avverso per mancanza di informativa.

Going Concern



## Tipologie di giudizio

Dubbi sul presupposto della continuità aziendale

I dubbi in merito al presupposto del “going concern” si hanno in due situazioni:

- situazioni in cui sussistono margini di dubbio ma gli elementi raccolti attestano che le prospettive di superare la situazione di crisi, ancorché incerte nel loro esito finale, si fondano su ragionevoli presupposti. In tale ipotesi il revisore esprimerà un giudizio positivo corredato obbligatoriamente da un paragrafo d'enfasi; viceversa se tali informazioni non sono presenti nella nota integrativa il revisore dovrà esprimere un giudizio con rilievi o avverso per mancanza di informativa;
- situazioni in cui sussistono margini di dubbio e gli elementi raccolti attestano che le prospettive di superare la situazione di crisi sono incerte nel loro esito finale e si fondano su presupposti fortemente opinabili. In tale ipotesi il revisore si dichiarerà impossibilitato ad esprimere un giudizio; viceversa se tali informazioni non sono presenti nella nota integrativa il revisore dovrà esprimere un giudizio avverso per mancanza di informativa.



Scuola di Formazione alla professione di dottore commercialista

Andrea Nasini

## Tipologie di giudizio



### Mancanza del presupposto della continuità aziendale

Se il revisore giudica che l'impresa non sarà in grado di continuare la propria attività nel prevedibile futuro si possono presentare due casi:

- gli amministratori hanno redatto il bilancio secondo il presupposto della continuità aziendale: giudizio avverso qualora il revisore ritenga che il risultato di tale criterio di redazione produca effetti significativi tali da rendere il bilancio inattendibile;
- gli amministratori non hanno redatto il bilancio secondo il presupposto della continuità aziendale (ad esempio bilancio interinale di liquidazione): giudizio positivo con paragrafo d'enfasi e principi contabili utilizzati per la redazione del bilancio